

## PROTEZIONE CIVILE

---

## Regione Veneto

**Legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7, recante "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011"**

**Corte Costituzionale, sentenza n. 85/2012**

(Calamità pubbliche e protezione civile - Assegnazione al Presidente della Provincia della generale competenza dell'organizzazione dei soccorsi a livello provinciale - Previsione che i sindaci e i presidenti delle comunità montane forniscano alle sale operative delle Province gli elementi utili per la conoscenza dell'evento e per l'assunzione delle iniziative necessarie - Contrasto con la normativa statale di settore che assegna al Prefetto la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale e le funzioni relative alle attività tecnico-operative di primo soccorso - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della protezione civile - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriore profilo).

*(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, e 15, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7, recante "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011")*

È costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'articolo 117, terzo comma, l'articolo 15, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto n. 7 del 2011, nella parte in cui, nel sostituire l'articolo 16, comma 1, della legge della Regione Veneto 27 novembre 1984, n. 58, e nell'introdurre nel medesimo articolo 16 il comma 1-bis, prevede che il Presidente della Provincia sia autorità di protezione civile, responsabile dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale nei casi di emergenza di protezione civile, per gli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La norma, nel delineare la competenza del Presidente della Provincia in termini ampi e generali, tali da comprendere anche le attribuzioni riservate al Prefetto dalla normativa statale, contrasta con i principi fondamentali in materia di protezione civile di cui alla legge n. 115 del 1992, in combinato disposto con l'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 343 del 2001.

(a cura di Carla Faina)

## Regione Abruzzo

**Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011"**

**Corte Costituzionale, sentenza n. 32/2012**

(Calamità pubbliche e protezione civile - Emergenza terremoto - Utilizzo straordinario di personale in regime di collaborazione coordinata e continuativa -

Previsto rimborso alla Regione da parte della Struttura nazionale per la gestione dell'emergenza, in luogo dell'imputazione degli stanziamenti ad uno specifico fondo statale - Introduzione di una disciplina regionale in una materia già regolata dalle ordinanze della protezione civile - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva nelle materie del sistema contabile dello Stato e dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato - Violazione dei principi fondamentali fissati dallo Stato nella materia di legislazione concorrente della protezione civile - Illegittimità costituzionale).

(Calamità pubbliche e protezione civile - Corpo nazionale del servizio alpino SASA-CNSAS - Adozione del logo della Protezione Civile regionale sulle divise di ordinanza e sui mezzi in dotazione - Contrasto con la disciplina nazionale di riferimento secondo cui il Corpo nazionale del soccorso alpino rientra tra le strutture operative nazionali della protezione civile - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento, organizzazione e amministrazione dello Stato - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della protezione civile - Violazione dei principi costituzionali sulla libertà di associazione - Illegittimità costituzionale).

*(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 11, 16, 36, 47, 55, 63, 75 e 76 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011), promossi dal Presidente del Consiglio dei Ministri)*

È fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere e) e g), e con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 11 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1, secondo cui i compensi per lavoro straordinario erogati dalla Regione nell'ambito dell'emergenza terremoto del 2009 sono rimborsati alla Regione dalla Struttura nazionale per la gestione dell'emergenza.

La disposizione impugnata, disponendo unilateralmente a favore della Regione di somme attribuite ad un'autorità statale (il Commissario delegato per la ricostruzione successiva al terremoto), infatti, contrasta con i principi fondamentali della legislazione statale nelle materie sistema tributario e contabile dello Stato (lettera e), nonché ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (lettera g).

Inoltre, la norma contrasta con quanto previsto dalle ordinanze di protezione civile che imputano gli stanziamenti ad uno specifico fondo statale, in violazione del principio fondamentale nella materia di legislazione concorrente della protezione civile desumibile dall'art. 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992.

È illegittimo l'art. 76 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera g), e comma 3, per violazione dei principi fondamentali in materia di protezione civile.

La disposizione impugnata, secondo cui il SASA - CNSAS (Soccorso Alpino Speleologico Abruzzo del Corpo nazionale del Soccorso Alpino Speleologico) adotta sulle proprie divise di ordinanza e sui mezzi in dotazione il logo della Protezione Civile regionale, contrasta, innanzi tutto, con l'art. 11 della legge n. 225 del 1992

e con l'art. 1, comma 4, della legge n. 74 del 2001 che prevedono per il SASA – CNSAS una disciplina organizzativa di livello nazionale, e di conseguenza viola l'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione. L'adozione di un logo regionale, inoltre, non si concilia con la funzione del SASA-CNSAS, che può essere utilizzato anche per fronteggiare eventi calamitosi straordinari, di competenza dello Stato. Infine, la Corte afferma che la natura volontaria del Corpo nazionale del soccorso alpino, titolare per sua libera scelta di un proprio logo, urta contro l'imposizione di un segno di riconoscimento non espressamente concordato o assentito da parte della legislazione regionale, in contrasto con i principi costituzionali sulla libertà di associazione di cui all'art. 18 della Costituzione.

**(a cura di Eleonora Cavalieri)**